

La circolare n. 9 delle Entrate sul nuovo limite sui debiti delle liquidazioni periodiche

DS6901

DS6901

Miniversamenti Iva, soglia 100€

La semplificazione estesa anche alle ritenute dei sostituti

Se l'importo dell'Iva periodica non supera i 100 euro, l'imposta può essere versata con quella dovuta per il mese o trimestre successivo cumulandosi

DI FRANCO RICCA

L'Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche può non essere versata fintanto che il debito consolidato non supera l'ammontare di 100 euro; il versamento va comunque effettuato, quale che sia l'importo, entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento. Analogo discorso per le ritenute operate dai sostituti d'imposta su determinati compensi, eccetto che per quelle operate sulle somme erogate nel mese di dicembre, che devono essere versate entro il 16 gennaio successivo.

Lo chiarisce l'Agenzia delle entrate con la circolare n. 9 del 2 maggio 2024 (si veda *ItaliaOggi* di ieri, 3 maggio), che integra i precedenti commenti della circolare numero 8 dell'11 aprile 2024 in merito alle disposizioni di semplificazione degli adempimenti introdotte dal dlgs 8 gennaio 2024, n. 1.

Versamenti periodici Iva. L'articolo 9 del citato decreto legislativo, con i commi 1 e 2, ha elevato da

25,82 euro a 100 euro l'importo del versamento minimo dell'Iva dovuta in base alle liquidazioni periodiche mensili e trimestrali, a decorrere dalle liquidazioni relative al 2024; l'imposta dovrà comunque essere versata, anche se di importo "sotto soglia", entro il 16 dicembre dell'anno di riferimento.

In base alla nuova disposizione, quindi, se l'importo dell'Iva periodica non supera 100 euro, l'imposta può essere versata insieme a quella dovuta per il mese o trimestre successivo, con la quale andrà a cumularsi, fermo restando, come detto, il termine ultimo del 16 dicembre (il che implica l'osservanza di una nuova scadenza per i contribuenti trimestrali che intendano differire il pagamento dell'Iva sotto soglia dovuta per il terzo trimestre).

La circolare esemplifica il meccanismo ipotizzando che un contribuente mensile chiuda le liquidazioni di gennaio, febbraio, marzo e aprile 2024 con imposta dovuta, rispettivamente, di 60 euro, 10 euro, 20 euro e 40 euro: poiché la soglia di 100 euro, determinata cumulando i vari debiti mensili, è superata solo nel mese di aprile, il contribuente dovrà effettuare il versamento del debito complessivo, di 130 euro, entro il 16 maggio 2024.

Lo stesso vale per i contribuenti trimestrali per opzione (nonché, dovrebbe ritenersi, per i c.d. trimestrali

speciali, con eccezione però del quarto trimestre).

Le ritenute. Il comma 4 dello stesso articolo 9 ha introdotto un meccanismo analogo per i sostituti d'imposta, prevedendo che, a partire dai compensi corrisposti nel mese di gennaio 2024, se l'importo dovuto in relazione a determinate ritenute non supera 100 euro, il versamento può essere effettuato insieme a quello relativo al mese successivo, ma comunque non oltre il 16 dicembre dello stesso anno.

La possibilità di differire il versamento non vale però per le ritenute operate nel mese di dicembre, che devono essere versate entro il 16 gennaio successivo, per cui, osserva la circolare, riguarda in concreto quelle operate dai sostituti d'imposta sui compensi corrisposti dal mese di gennaio al mese di ottobre.

La circolare chiarisce poi che le nuove disposizioni riguardano i sostituti d'imposta che operano le ritenute:

dell'articolo 25 del dpr 29 settembre 1973, n. 600, con riferimento ai compensi di lavoro autonomo e altri compensi;

dell'articolo 25-bis del citato dpr 600/1973, con riferimento alle provvigioni corrisposte in relazione a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari.

© Riproduzione riservata

